

1	Principi di riferimento	2
2	Ambito di applicazione	2
3	Destinatari.....	2
4	Obiettivo.....	3
5	Definizioni	3
6	LE SEGNALAZIONI.....	4
6.1	Oggetto della segnalazione	4
6.2	Esclusioni.....	6
6.3	Iter operativo per l'effettuazione della segnalazione.....	6
6.4	Esame e valutazione delle segnalazioni.....	7
6.5	Documentazione e conservazione delle segnalazioni.....	8
7	Tutela del segnalante	8
7.1	Riservatezza	8
7.2	Divieto di ritorsione.....	9
8	Trattamento dei dati personali	10
9	Segnalazione esterne.....	10

	PROCEDURA	Cod.: P_ODV
		R 03 del 05/06/2025
Titolo: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI		pag. 2 di 11

1 Principi di riferimento

La presente procedura è stata adottata in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 che ha definitivamente recepito la normativa sovranazionale che disciplina, con la previsione di norme specifiche, sia per il comparto pubblico che per settore il privato, le corrette modalità di svolgimento delle segnalazioni e di conservazione della relativa documentazione, nonché le tempistiche per lo svolgimento, le indagini e la comunicazione di feedback ai segnalanti.

L'espressione whistleblower indica il soggetto che in ambito aziendale segnala, agli organi legittimati a intervenire, violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, collaborazione o altro tipo di rapporto (si veda § 3).

Attraverso la segnalazione, quindi, il whistleblower contribuisce alla rilevazione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla gestione societaria, nonché alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società.

Il Decreto in oggetto assegna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il compito di istaurare canali di segnalazione esterna e le conferisce il ruolo di controllore della regolare attuazione della disciplina da parte dei responsabili, con la previsione di sanzioni che possono raggiungere i 5.000,00 euro per coloro che non si adeguano alla normativa nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

2 Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a Tampieri Financial Group S.p.A., Tampieri S.p.A., Tampieri Energie S.r.l., Faenza Depurazioni S.r.l., Fin-Ceramica Faenza S.p.A., Agromateriae S.r.l., Ecofad S.r.l. ed Itacol S.p.A.

3 Destinatari

Destinatari della presente procedura sono i seguenti soggetti:

- Presidente/Direttore/Amministratore;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Società di Revisione;
- Componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Dipendenti;
- Collaboratori;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Società e/o siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, ma anche ex dipendenti per fatti che risalgono al tempo in cui il rapporto di lavoro era in essere);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per la Società

	PROCEDURA	Cod.: P_ODV
		R 03 del 05/06/2025
Titolo: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI		pag. 3 di 11

4 Obiettivo

Lo scopo della presente procedura è la definizione dei canali idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, alle violazioni del Modello, del Codice Etico, della normativa nazionale ed europea come indicata dal D. Lgs 24/2023, nonché la formalizzazione delle attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La procedura è, quindi, finalizzata a:

- assicurare la presenza di canali di segnalazione interna che garantiscano la riservatezza del segnalante, che consentano di effettuare segnalazioni scritte - anche con modalità informatiche ricorrendo ad una apposita piattaforma - o orali.
- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante da ogni condotta ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi connessi alla segnalazione effettuata;
- assicurare che la segnalazione sia destinata e gestita da un soggetto indipendente e autonomo e adeguatamente formato.

5 Definizioni

- **Lavoratori subordinati o dipendenti:** ossia tutti i dipendenti della Società (dipendenti dirigenti).
- **Collaboratori:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione
- **Consulenti:** Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.
- **G.D.P.R.:** Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
- **Gestore delle Segnalazioni:** chi gestisce tutte le segnalazioni riguardanti le società del Gruppo Tampieri. In particolare si tratta dell'ente esterno fornitore della piattaforma informatica e di un membro dell'Ufficio Legale aziendale.
- **D. Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.
- **Modello / MOG:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.
- **Codice Etico:** adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio

	PROCEDURA	Cod.: P_ODV
		R 03 del 05/06/2025
Titolo: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI		pag. 4 di 11

oggetto sociale. In esso sono cristallizzati gli “standards” etici e comportamentali che devono essere rispettati nei rapporti con la Società.

- **ODV:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.
- **Segnalazione:** qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nelle normative richiamate dal D. Lgs 24/2023.
- **Segnalazione anonima:** quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.
- **Segnalazione riservata:** quando l’identità del segnalante non è esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.
- **Segnalazione esterna:** segnalazione effettuata tramite i canali predisposti da ANAC o per divulgazione pubblica.
- **Segnalazione in mala fede:** la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio alla Società o ad altri soggetti ovvero effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.
- **Soggetti segnalanti:** i lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione in base a quanto previsto dal D. L. 24/2023.
- **Soggetti diversi da chi segnala:** Facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi che hanno un rapporto abituale con il segnalante, enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti
- **Soggetti segnalati:** tutti coloro che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nelle norme richiamate dal D. Lgs 24/2023.
- **Soggetti Terzi:** controparti contrattuali della Società sia persone fisiche, sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori e consulenti) con cui la Società abbia instaurato una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito delle attività a rischio.

6 LE SEGNALAZIONI

6.1 Oggetto della segnalazione

In base al D. Lgs 24/2023, sono oggetto di segnalazione la commissione o la tentata commissione di condotte illecite riferite a (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA</p>	<p style="text-align: right;">Cod.: P_ODV</p>
		<p style="text-align: right;">R 03 del 05/06/2025</p>
<p>Titolo: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</p>		<p style="text-align: right;">pag. 5 di 11</p>

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, da parte di esponenti della Società nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto non conformi al Modello 231 vigente;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni;
- non conformità rispetto ai valori etici ed alle regole comportamentali sanciti nel Codice Etico della Società, ovvero non conformità alle procedure interne della Società, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione;
- violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni di disposizioni europee che consistono in:
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
 - atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, e non basati su voci correnti.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, nonché devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita, ove gli stessi siano noti.

Il soggetto segnalante è tenuto, quindi, a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le indagini e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività.

Le segnalazioni, in sintesi, devono:

- 1) indicare circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- 2) indicare i documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati e, qualora tali documenti siano nella disponibilità del segnalante, allegarli;
- 3) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare in modo inequivocabile gli autori della condotta illecita;
- 4) indicare, ove possibile, le generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- 5) evidenziare eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Si precisa che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi

	PROCEDURA	Cod.: P_ODV
		R 03 del 05/06/2025
Titolo: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI		pag. 6 di 11

competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse e rilievi.

Qualora, quindi, nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria, ovvero si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

6.2 Esclusioni

La segnalazione non può, invece, riguardare:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, indicati nella parte II dell'allegato al decreto 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. In generale, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati consumati o tentati, a danno della Società.

6.3 Iter operativo per l'effettuazione della segnalazione

Il soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo, ha la possibilità di effettuare una segnalazione con le seguenti modalità:

- piattaforma informatica a disposizione sul sito web del Gruppo Tampieri alla voce "Whistleblowing";
- posta cartacea c/o la sede della Società, all'attenzione del Gestore delle Segnalazioni e apponendo la dicitura "RISERVATA" sulla busta (in questo modo alla ricezione della busta, il personale della Società non potrà aprire la busta ma dovrà consegnarla alla persona incaricata della gestione delle segnalazioni).

Sono preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, tuttavia sono ammesse anche le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purché siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti determinati. Il segnalante anonimo, che dovesse essere identificato successivamente, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Le segnalazioni ricevute, sono archiviate a cura di:

- L'ente esterno fornitore della piattaforma informatica di cui sopra, in caso di segnalazioni inviate tramite la suddetta piattaforma;
- l'Ufficio Legale del Gruppo Tampieri in caso di ricezione delle segnalazioni attraverso posta cartacea ordinaria.

	PROCEDURA	Cod.: P_ODV
		R 03 del 05/06/2025
Titolo: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI		pag. 7 di 11

La segnalazione cartacea deve essere indirizzata all'attenzione del gestore delle Segnalazioni e recare la dicitura "riservata", preferibilmente separando i dati del segnalante dal contenuto della segnalazione.

Qualora il soggetto segnalante dovesse ritenere opportuno effettuare oralmente la propria segnalazione, potrà richiedere un colloquio con l'Ufficio Legale inviando una richiesta all'Ufficio Legale stesso. Il colloquio, fissato entro un lasso di tempo ragionevole, sarà oggetto di registrazione su supporto digitale.

6.4 Esame e valutazione delle segnalazioni

Il Gestore delle Segnalazioni, soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni, prende incarico e gestisce la segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Tutte le segnalazioni sono protocollate a cura del Gestore delle Segnalazioni.

Resta inteso che, qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni disciplinate dal Decreto, ossia aventi ad oggetto i reati presupposto per l'applicazione del Decreto o violazioni del Modello, il Gestore delle Segnalazioni informa l'OdV permettendogli di partecipare alle indagini, approfondimenti e ogni attività necessaria per lo svolgimento della propria attività di vigilanza.

Il Gestore delle Segnalazioni svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di funzioni aziendali e/o Consulenti esterni quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione, è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

Il Gestore delle Segnalazioni rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

Successivamente valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, per specifica competenza, delle strutture interne della Società al fine di porre in atto gli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione, e interloquendo direttamente con l'autore della segnalazione – se noto – o con i soggetti menzionati nella medesima.

Il Gestore delle Segnalazioni fornisce riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Al termine della fase istruttoria stabilisce, motivandole, le decisioni conseguenti.

Qualora a conclusione della fase di analisi emerga l'assenza di elementi sufficienti ed esaustivi o l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni.

Se ritiene di archiviare la segnalazione potrà richiedere alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori, ove la stessa si sia dimostrata una segnalazione in mala fede.

	PROCEDURA	Cod.: P_ODV
		R 03 del 05/06/2025
Titolo: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI		pag. 8 di 11

Qualora gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOG e/o del Codice Etico, ovvero emerga il fondato sospetto di commissione di un reato, il Gestore delle Segnalazioni procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione agli organi dirigenziali.

6.5 Documentazione e conservazione delle segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, per garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi, coerentemente con gli adempimenti delle sue funzioni istituzionali.

I documenti cartacei sono archiviati presso l'Ufficio Legale del Gruppo Tampieri il cui accesso è consentito esclusivamente all'addetto interno alla gestione delle segnalazioni, all'OdV (nel caso di segnalazioni ex Decreto) ed ai soggetti espressamente autorizzati dell'addetto interno e dall'OdV.

La documentazione relativa al whistleblowing (file, documenti cartacei e registrazioni) viene conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dall'esito della procedura, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Infine, in caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il Gestore delle Segnalazioni si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

7 Tutela del segnalante

7.1 Riservatezza

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione, sia in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo espresso consenso: tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti, pertanto, a tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, di conseguenza, del Modello della Società e potrà dar luogo a provvedimenti disciplinari e/o sanzioni previste dalla legge.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale deputata a tali contestazioni, nonché allo stesso segnalato, solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;

	PROCEDURA	Cod.: P_ODV
		R 03 del 05/06/2025
Titolo: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI		pag. 9 di 11

2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

7.2 Divieto di ritorsione

La società condanna ogni forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, perpetrata per motivi connessi alla segnalazione.

Per misure discriminatorie o ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie (di qualsiasi natura) o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, il Gestore delle Segnalazioni; nel caso di riscontro positivo, il Gestore delle Segnalazioni segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

Inoltre, tale soggetto potrà procedere con l'invio di una comunicazione all'ANAC, come meglio precisato nel paragrafo 9 sulle segnalazioni esterne.

La Direzione della Società si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiano presentato segnalazione in conformità alla presente procedura.

	PROCEDURA	Cod.: P_ODV
		R 03 del 05/06/2025
Titolo: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI		pag. 10 di 11

La tutela si applica anche ai soggetti diversi da chi segnala, come indicati nel D. Lgs 24/2023, purché gli stessi siano effettivamente collegati al segnalante da rapporti stabili o lo abbiano aiutato nella proposizione della segnalazione.

8 Trattamento dei dati personali

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR UE 2016/679 e del D. Lgs 51/2018 nonché della normativa nazionale indicata nel D.L 196/2003 e ss.mm.ii e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione, nonché per la gestione della stessa.

In particolare, la Società, quale titolare del trattamento dei dati, garantisce che lo stesso sarà effettuato al solo fine di dare attuazione alla presente procedura e, quindi, per la corretta gestione della segnalazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Il trattamento dei dati, pertanto, avverrà:

1. informando adeguatamente e preventivamente l'interessato, per il tramite dell'informativa privacy contenuta nel modulo di segnalazione e nella quale sono indicate, tra l'altro:
 - a. finalità e modalità del trattamento dei dati personali;
 - b. titolare del trattamento dei dati personali;
 - c. destinatari e categorie di destinatari ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della segnalazione;
 - d. tempi e modi di conservazione dei dati, nonché diritti esercitabili dal segnalante con riferimento ai propri dati personali;
2. coinvolgendo i soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti.

Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica) contenuti nella segnalazione, o altrimenti raccolti in fase di istruttoria, che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi;

3. adottando misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.

9 Segnalazione esterne

Il D. L. 24/2023 prevede, oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023) di effettuare segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'ANAC, nonché di effettuare divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

	PROCEDURA	Cod.: P_ODV
		R 03 del 05/06/2025
Titolo: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI		pag. 11 di 11

Questa possibilità può essere attivata:

- in mancanza dell'individuazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero se questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può sempre comunicarlo ad ANAC.